



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 55 DEL 29/07/2022

OGGETTO : ORDINANZA A SALVAGUARDIA DEL SILENZIO E DELLA QUIETE. CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI DIFFUSIONE SONORA IN AMBITO COMUNALE

IL SINDACO

VISTO

- l'art. 32 della Costituzione Italiana;
- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;
- la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995:
- il D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”:

- l'articolo 659 del Codice Penale: *“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti da animali disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni”*.

- La Legge Regione Campania n. 12 del 25/07/2022 recante norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso;
- Il d. lgs. N. 171/2005 recante norme in materia di inquinamento acustico mediante utilizzo di diffusori sonori sui mezzi nautici;
- il regolamento di Polizia Municipale del Comune di Capri;

VISTO in particolare il regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Musicali presso i Pubblici esercizi ed altri luoghi di intrattenimento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 6.06.2017;

ATTESO che tale disciplina regolamenta esaustivamente le attività musicali presso i P.E.;

VISTI IN PARTICOLARE

- l'art. 3.1. del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Musicali presso i Pubblici esercizi ed altri luoghi di intrattenimento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 6.06.2017 che disciplina le attività non soggette a comunicazione, licenza e verifica di agibilità svolte all'interno dei locali dei pubblici esercizi;
- l'art 3.2. del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Musicali presso i Pubblici esercizi ed altri luoghi di intrattenimento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 6.06.2017 che disciplina le attività soggette a comunicazione per attività svolte all'esterno dei pubblici esercizi.

CONSIDERATO tuttavia che si è riscontrato un aumento esponenziale del fenomeno delle feste ed eventi presso private abitazioni e imbarcazioni adiacenti alla costa con utilizzo improprio di impianti di diffusione sonora esterna percepibili in vaste aree del circoscritto territorio isolano spesso con utilizzo anche di mezzi di diffusione luminosa e proiezioni di immagini su aree e parti del territorio caprese (Faraglioni, Grotte delle Felci ecc..) con disturbo sia alla cittadinanza, sia alla stessa fauna ed alla conservazione dei valori di tutela paesaggistica e ambientale;

CONSIDERATE le continue segnalazioni del Comando dei Vigili urbani di Capri che riferiscono delle insistenti lamentele da parte di residenti e turisti circa il disturbo serale e notturno della quiete pubblica, derivante sia dalle situazioni sopra descritte, sia anche da veicoli privati e di pubblico servizio che circolando sul territorio comunale utilizzano impropriamente mezzi di diffusione sonora ;

CONSIDERATO che le emissioni diffuse risultano gravemente pregiudizievoli soprattutto nelle aree del territorio (Faraglioni, Monacone, Grotte, etc.) rientranti in zona SIC (sito di interesse comunitario) facenti parte della Rete Natura 2000 della Regione Campania, per le quali sono previste misure di conservazione a tutela della biodiversità e della fauna;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni nonché della tutela ambientale del territorio isolano;

CONSIDERATO che il “Silenzio” e la “Quiete” rappresentano, oltre alla bellezza dei luoghi, un

bene su cui è fondato il successo turistico nel mondo dell'isola di Capri apprezzate nel tempo dai suoi visitatori;

CONSIDERATO che nel bilanciamento degli interessi coinvolti risulta prevalente la tutela alla salute pubblica sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico perseguibile mediante il rafforzamento e l'implementazione dell'attività di verifica preventiva amministrativa e di verifica e controlli successivi sul territorio;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

ATTESO che si rende necessario disciplinare oltre ai trattenimenti e spettacoli presso i Pubblici Esercizi anche gli eventi svolgentisi presso le private abitazioni e aree pubbliche

ORDINA

1. Tutti gli eventi svolgentisi in immobili privati, nonché su imbarcazioni di qualsiasi tipo ubicate entro la distanza di 1000 metri dalla costa dell'isola e comunque, in ogni caso, tutte le emissioni sonore e luminose di qualsiasi genere, ivi comprese quelle provenienti da mezzi di trasporto terrestri e marittimi devono rispettare le disposizioni in materia di pubblica sicurezza e quiete pubblica, le norme in materia di inquinamento acustico e i regolamenti comunali;
2. È vietato l'utilizzo di impianti di diffusione luminosa e strumenti di proiezione di immagini su tutto il territorio caprese la cui trasgressione sarà punita in forza delle singole disposizioni del codice penale singolarmente violate, sia delle normative speciali previste a tutela paesaggistica ed ambientale;
3. Tutti i promotori di feste in immobili privati con utilizzo di diffusori sonori svolgentisi anche parzialmente o in minima parte in aree esterne (terrazze, giardini, pertinenze ecc.) all'immobile di proprietà privata sono soggetti a comunicazione da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'evento al Comando di Polizia Municipale del Comune di Capri, al SUAP del Comune di Capri ed all'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Capri, e devono rispettare il seguente orario: inizio non prima delle ore 9:00 – termine non oltre le ore 24:00;
4. In ogni caso tutte le emissioni sonore provenienti da proprietà private non dovranno essere avvertibili nelle vicinanze o nelle adiacenti abitazioni.
5. L'Amministrazione si riserva in casi eccezionali di consentire deroghe per eventi di particolare rilevanza artistica, turistica e culturale mediante adozione di deliberazione giuntalesca previa istruttoria degli Uffici competenti.
6. Non sono soggetti a tali limitazioni gli eventi patrocinati e/o organizzati dal Comune di Capri.
7. La presente ordinanza non si applica alle feste ed eventi di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. per i quali necessita a seconda della capienza S.C.I.A. e/o licenza di Pubblico Spettacolo;

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale e di ogni altra disposizione di legge prevista, saranno sanzionati col pagamento di una sanzione amministrativa nella misura massima prevista.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota a mezzo pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune di Capri.
- Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Comando Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.
- A norma dell'art. 3, comma 4, Legge 7.8.1990 si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Campania, ed entro 120 giorni dallo stesso termine al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga comunicato:

Al Comando della Polizia Municipale

Al Commissariato P.S. Capri

Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri

All'Ufficio circondariale marittimo

Alla Regione Campania

Alla Prefettura UTG di Napoli

Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

Capri ,li 29/07/2022

Il Sindaco
Dott. Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente